

**Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll**

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 08/21

Bolzano, 12.02.2021

## Misure restrittive della ordinanza presidenziale n. 07 del 12.02.2021

Gentile cliente,

di seguito riportiamo un riassunto delle misure contenute nella ordinanza presidenziale n. 07 del 12.02.2021 che integra e modifica quelle dell'ordinanza presidenziale n. 01/2021, n. 02/2021, n. 03/2021 e n. 06/2021.

L'ordinanza dispone, tra l'altro

- Sono sospese alcune attività del commercio al dettaglio.
- È sospesa la somministrazione di alimenti e bevande da parte della gastronomia con contratti di mensa e somministrazione.
- Le attività delle estetiste sono consentite.
- La vendita di bevande da asporto non è più consentita.
- Obbligo di maschere FFP2 nel commercio al dettaglio e nel trasporto pubblico.

**Le disposizioni trovano applicazione nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano a partire dal 14.02.2021 e fino al 28.02.2021.**

**Le parti evidenziate in grigio contengono le novità** dell'ordinanza n. 07/2021 rispetto all'ordinanza n. 01/2021, n. 02/2021, n. 03/2021 e n. 06/2021.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Obbligo mascherina | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mascherina sempre obbligatoria nei luoghi al chiuso</li><li>• comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande</li><li>• in generale vige l'obbligo di avere sempre con sé una mascherina e di indossarla anche all'aperto se non è possibile l'isolamento da altri.</li></ul> |
| Mascherine FFP2    | <p>Obbligo di mascherine FFP2 nelle attività di commercio al dettaglio e nel trasporto pubblico.</p> <p>Da subito e fino a revoca viene raccomandato l'utilizzo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie FFP2, soprattutto nei casi in cui, per le particolari circostanze di fatto o le caratteristiche del luogo, il rischio di contagio è maggiore.</p>  |

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
|                                     | Nell'ambito dei servizi alle persone consentite è obbligatorio l'utilizzo delle mascherine FFP2.  |   |
| Distanza                            | Distanza di sicurezza di almeno 1 metro.  |   |
| Libertà di movimento                | <p>È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comprovate esigenze lavorative,</li> <li>• motivi di salute o</li> <li>• situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del partner);</li> <li>• per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi,</li> <li>• per svolgere l'attività sportiva o motoria, ma sono tra le ore 5:00 e 20:00 (distanza, obbligo mascherina, in modo individuale e all'aperto, a piedi o in bici anche oltre i limiti comunali);</li> <li>• gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia.</li> </ul> <p>Gli spostamenti consentiti devono essere attestati con una autodichiarazione.</p> |   |
| Attività produttive ed artigianato  | <p>Non sono previste restrizioni per le attività produttive ed artigianali, neanche per i cantieri.</p> <p>Possono essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza.</p> <p>Si raccomanda l'incentivazione dell'utilizzo di mascherine FFP2 dei dipendenti delle attività produttive.</p> <p>Si raccomanda che, sulla base di protocolli di sicurezza che individuino casi prioritari, sia offerta ai dipendenti la possibilità di sottoporsi periodicamente a test antigenici rapidi o molecolari. Tutto questo in coordinamento con l'Azienda Sanitaria.</p> <p>Il contatto con i clienti è consentito.</p> <p>Si raccomanda che le attività nel settore privato siano svolte mediante la modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Le riunioni si svolgono, ove possibile, in modalità a distanza</p>   |   |
| Attività professionali e di servizi | Servizi alle persone  | <p>Sono sospese tutte le attività di servizi alle persone, ad eccezione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbieri e parucchieri, estetisti, ma solo previa prenotazione;</li> <li>• lavanderie e pompe funebri.</li> </ul> <p>Sempre nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'<a href="#">allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4</a>.</p> <p>Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2.</p> |
|                                     |   | <p>Il contatto con i clienti è consentito.</p> <p>Restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi</p>   |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
|                        | <p>È consigliato l'utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte in modalità a distanza.</p>   |   |
| Commercio al dettaglio | <p>Sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio, ad eccezione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle attività di vendita di generi alimentari;</li> <li>• delle attività che vendono generi di prima necessità di cui all'allegato 1.</li> </ul> <p>Nei locali delle attività consentite vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2.</p> <p>Le attività commerciali al dettaglio sospese possono comunque svolgere l'attività con vendita a distanza e consegna a domicilio.</p> <p>Le attività consentite sono chiuse la domenica, ad eccezione: vendita generi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabbaccari.</p> <p>Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo.</p> <p>Distanza interpersonale di almeno 1 metro.</p> <p>Gli ingressi devono avvenire in modo dilazionato.</p> <p>Deve essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.</p> <p>Obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.</p> <p>I mercati sono sospesi, ad eccezione della vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.</p> |   |
| Gastronomia            | <p>È sospesa ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande (Bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ecc.), anche nell'ambito dell'attività alberghiera, indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata.</p> <p>Restano aperte le aree di servizio site su autostrade e superstrade, ma vige il divieto della somministrazione di alimenti e bevande.</p>  |   |
|                        | <p>Vendita da asporto dalle 05:00 alle 22:00</p>  | <p>È consentita dalle 5.00 alle ore 22.00 la vendita da asporto, a condizione che non si creino assembramenti all'interno o esterno dei locali.</p> <p>Non è consentita la vendita all'asporto di bevande per i soggetti con attività prevalente bar, caffè, Pub (Ateco 56.3) e commercio al dettaglio di bevande (Ateco 47.25). È da intendere l'asporto di bevande per il consumo immediato, che comunque non è consentito fuori dai locali e in aree pubbliche.</p> <p>Anche vietata la vendita di bevande da asporto da parte di ristoranti e alberghi.</p> |
|                        | <p>Consegna a domicilio dalle 05:00 alle 22:00</p>  | <p>A condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Sono sospese le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.</p> <p>Sospese anche le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori (p.e. servizio di mensa contrattualmente pattuito).</p>  |
| Strutture ricettive  | <p>Le strutture ricettive situate nel territorio provinciale non accettano nuovi ospiti in entrata, salvo le persone presenti in Alto Adige per ragioni di lavoro o altre necessità ammesse dalle ordinanze presidenziali e diverse dal turismo.</p> <p>Consentite comunque le attività alberghiere con le seguenti restrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,</li> <li>• garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni,</li> <li>• e nel rispetto dei protocolli vigenti e di tutte le misure fissate nell'<a href="#">allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4</a>.</li> <li>• Gli spazi comuni devono essere chiusi alle ore 23.00.</li> </ul> <p>Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire per il servizio dei propri ospiti e non sono da rispettare le ore di chiusura previste per la gastronomia.</p> <p>Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non possono più somministrare alimenti e bevande a fronte di contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori (p.e. servizio di mensa contrattualmente pattuito).</p> <p>È vietata la vendita da asporto di bevande.</p> |
| Ristorazione, rifugi alpini e impianti nei comprensori sciistici | <p>Le attività di ristorazione e rifugi alpini nelle aree sciistiche, presso piste da slittino e intorno alle stazioni a valle degli impianti sciistici sono sospese.</p> <p>Rimane sospesa l'attività degli impianti nei comprensori sciistici. Gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati solo per gli allenamenti di atlete e atleti che partecipano a campionati e/o competizioni internazionali o nazionali.</p> <p>Da subito fino a revoca gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale e dei corrispondenti esami finali per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.</p>  |
| Eventi culturali   | <p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche. Sono consentite le attività amministrative e le prove professionali.</p> <p>Sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.</p>   |
| Impianti sportivi e centri fitness                               | <p>Sono sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati.</p> <p>Sono di nuovo sospese anche le attività di "personal trainer".</p>  |

Può scaricare l'ordinanza e le autodichiarazioni [cliccando su questo link](#).

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

## ALLEGATO 1 – Attività di commercio al dettaglio consentite

Le attività barrate sono quelle sospese dalla presente Ordinanza 07/2021 rispetto a quelle precedenti.

|  |  |
|--|--|
| Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungsmittel und Getränke (Hypermärkte, Supermärkte, Nahrungsmittel-Discount, Minimärkte und andere Lebensmittelgeschäfte mit Waren verschiedener Art)<br>Die zu dieser Kategorie gehörenden Handelsbetriebe dürfen neben den Lebensmitteln nur jene Produkte verkaufen, die im Sinne der übrigen Punkte der Liste erlaubt sind. | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)<br><u>Gli esercizi commerciali compresi in questa categoria possono vendere, oltre agli alimentari, esclusivamente i prodotti consentiti ai sensi dei restanti punti dell'elenco.</u> |
| Einzelhandel mit Tiefkühlwaren   | Commercio al dettaglio di prodotti surgelati   |
| <del>Einzelhandel in nicht spezialisierten Betrieben mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten, Kommunikationstechnik, Unterhaltungselektronik (Audio und Video), elektrischen Haushaltsgeräten</del>  | <del>Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici</del>  |
| Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren in spezialisierten Betrieben (ateco: 47.2), inklusive spezialisierter Betriebe im Verkauf von elektronischen Zigaretten und Verbrauchsstoffe (Liquids)  | Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi di inalazione  |
| Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen in spezialisierten Betrieben  | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  |
| <del>Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik in spezialisierten Betrieben (ateco: 47.4)</del>   | <del>Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)</del>  |
| Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Flachglas und Baumaterialien (inklusive Keramik und Fliesen) in spezialisierten Betrieben   | Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati   |
| Einzelhandel mit Sanitärgegenständen   | Commercio al dettaglio di articoli igienico- sanitari  |
| Einzelhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Produkten; Maschinen und Geräte für den Gartenbau   | Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio  |
| Einzelhandel mit Beleuchtungsartikeln und Sicherheitssystemen in spezialisierten Betrieben   | Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati  |
| Einzelhandel mit Büchern in spezialisierten Betrieben  | Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati  |
| Einzelhandel mit Zeitungen, Zeitschriften und Periodika  | Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  |

|   |  |
|---|--|
| Einzelhandel mit Schreibwaren und Büroartikeln  | Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per Ufficio   |
| Einzelhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, Kraftwagenteilen und -zubehör, Krafträderteilen- und -zubehör   | Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori  |
| Einzelhandel mit Medikamenten in spezialisierten Betrieben (Apotheken und andere spezialisierte Geschäfte mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten)   | Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)  |
| Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln in spezialisierten Betrieben   | Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati   |
| <del>Einzelhandel mit Körperpflegemitteln, Parfümeriewaren und Reformhausprodukten in spezialisierten Betrieben</del>   | <del>Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati</del>  |
| Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Blumenzwiebeln, Saatgut und Düngemitteln   | Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti   |
| Einzelhandel mit Haustieren und Futtermitteln in spezialisierten Betrieben  | Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati   |
| Einzelhandel mit Optik- und Fotoartikeln  | Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  |
| Einzelhandel mit Brennstoffen für Hausgebrauch und Heizung  | Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento   |
| Einzelhandel mit Seifen, Waschmitteln, Poliermitteln u.Ä.   | Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini   |
| Einzelhandel mit Bestattungs- und Friedhofsgegenständen   | Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali  |
| Einzelhandel mit Waren aller Art über Internet, über das Fernsehen, über Versand, Radio und Telefon   | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono   |
| Handel mittels Automaten  | Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  |
| <del>Kleidung und Schuhe für Kinder und Neugeborene</del>   | <del>Confezioni e calzature per bambini e neonati</del>  |
| Unterwäsche   | Biancheria personale   |
| Spiele und Spielzeuge im Fachhandel   | Giochi e giocattoli in esercizi specializzati  |
| <del>Wander-Einzelhandel von: Lebensmitteln und Getränken, Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch, Blumen, Blumenzwiebeln, Samen und Kunstdünger, Parfums und Kosmetikartikel; Seifen, Wasch- und sonstige Reinigungsmittel; Unterwäsche; Kleidung und S</del> | <del>Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori; piante; bulbi; semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi; detersivi e altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;</del> |
| Sportartikel, Fahrräder und Freizeitartikel im Fachhandel   | Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati   |